

Repertorio n. 14.194 Raccolta n. 7.756
Verbale della trattazione del secondo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea dei Partecipanti alla Fondazione "COLLEGIO CARLO ALBERTO - Centro di Ricerca e Alta Formazione" tenutasi il 4 dicembre 2024.

Registrato a
Torino - DP I
il 9/12/2024
al n° 57447
serie 1T

REPUBBLICA ITALIANA

Il quattro dicembre duemilaventiquattro,
in Torino, nel mio studio in via Mercantini n. 5,
alle ore 9 circa.

Io, Remo Maria MORONE,
notaio iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo, con residenza in Torino, ho assistito, su richiesta della fondazione infranominata, in questo giorno, ora e luogo, elevandone verbale, alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea dei Partecipanti alla fondazione

"COLLEGIO CARLO ALBERTO - Centro di Ricerca e Alta Formazione", con sede in Torino, corso Vittorio Emanuele II n. 75, iscritta nel registro delle persone giuridiche presso la Prefettura di Torino al n. 421 e nel repertorio economico amministrativo presso il registro delle imprese - ufficio di Torino al n. 1193401, codice fiscale 94049090015 (di seguito la "**Fondazione**"),

riunita per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1. Comunicazioni del Presidente;
2. Modifiche Statutarie;
3. Approvazione del progetto di bilancio preventivo 2025;
4. Eventuali varie.

Su richiesta del Presidente

BARBA NAVARETTI Giorgio, nato a Torino il 5 giugno 1960, domiciliato a Torino, corso Vittorio Emanuele Secondo n. 75 (di seguito il "**Presidente**"), della cui identità personale sono certo, collegato con mezzi di telecomunicazione, come consentito dall'articolo 12 dello statuto vigente, procedo alla redazione e sottoscrizione del verbale della trattazione del secondo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea dei Partecipanti alla Fondazione, riunitasi mediante mezzi di telecomunicazione.

Do quindi atto che il resoconto dello svolgimento della trattazione del secondo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea è quello di seguito riportato.

* * * * *

Il Presidente comunica anzitutto:

- di aver già assunto la presidenza, ai sensi di statuto, nel corso della trattazione del primo punto

all'ordine del giorno;

- di regolare lo svolgimento dell'Assemblea;
- che l'Assemblea è stata regolarmente convocata con le modalità di cui all'articolo 12 dello statuto della Fondazione;
- che l'elenco dei partecipanti sarà allegato al presente verbale;
- di aver accertato l'identità e la legittimazione dei presenti, essendo il Presidente, pur collegato mediante mezzi di telecomunicazione, in grado di verificare l'identità degli intervenuti;
- che l'Assemblea è regolarmente costituita e valida a deliberare anche per la trattazione del secondo punto all'ordine del giorno.

Sullo stesso,

Modifiche Statutarie,

il Presidente riporta l'esigenza di modificare lo statuto della Fondazione nella prospettiva, promossa e voluta dalla Fondazione Compagnia di San Paolo, di rendere più uniformi e moderne le regole statutarie degli Enti strumentali della medesima Compagnia.

Perciò, il Presidente richiama il percorso di condivisione che ha condotto alla proposta delle modifiche statutarie, ponendo in luce che l'intenso dialogo fra gli Enti Strumentali e la Fondazione Compagnia di San Paolo ha condotto a intervenire su pressoché tutti gli articoli dello statuto, con modifiche di natura soprattutto formale. Fanno eccezione alcuni aspetti di maggior rilievo, che incidono sulla disciplina del funzionamento della Fondazione, i quali non vanno comunque a determinare un mutamento della natura o dello scopo dell'ente.

Lo stesso precisa, altresì, che nella seduta del 28 giugno 2024 il Comitato di Gestione della Compagnia ha espresso il proprio parere favorevole sull'impianto del nuovo Statuto della Fondazione che in data odierna viene sottoposto ad approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione della stessa; parimenti, anche gli Organi competenti dell'Università di Torino si sono favorevolmente espressi sull'impianto dello Statuto suddetto.

Avuto riguardo agli interventi proposti, il Presidente presenta allora le modifiche più rilevanti che vengono proposte allo statuto della Fondazione. Espone che alle norme statutarie viene premesso un Preambolo, nel quale si richiamano le radici storiche della Fondazione e il legame con la Fondazione Compagnia di San Paolo, anche alla luce dei principi che ispirano tutta l'attività degli Enti strumentali della medesima. Questi ideali, poi, vengono espressi

nella riformulazione dello scopo della stessa Fondazione, come specificato nell'articolo 3 dello statuto.

Il Presidente richiama, poi, i marginali interventi alla disciplina dei Fondatori e le modifiche alle regole sul patrimonio della Fondazione, esponendo che le revisioni proposte agli articoli 7 e 8 dello statuto sono richieste per una più efficiente gestione delle risorse devolute alla Fondazione, affermando come regola la libera disponibilità per gli scopi statutari e come eccezione la destinazione del patrimonio con vincolo di indisponibilità.

Proseguendo, il Presidente richiama le modifiche proposte alla disciplina degli organi della Fondazione, esponendo, anzitutto, l'introduzione nell'articolo 9 di una disciplina puntuale sui requisiti dei membri, sull'incompatibilità e sulle cause di ineleggibilità e di decadenza delle cariche.

Questi richiama, quindi, gli interventi proposti sulla disciplina dell'Assemblea della Fondazione, avuto particolare riguardo alle regole del suo funzionamento, alle competenze a essa attribuite e all'introduzione della regola dell'unanimità delle decisioni.

Lo stesso, poi, si sofferma sulla disciplina del Consiglio di Amministrazione, indicando le proposte di modifica sul numero dei componenti, fissato in 8 (otto) componenti, sulla durata quadriennale e sull'introduzione della possibilità del conferimento di specifiche deleghe a uno dei suoi membri.

Inoltre, il Presidente richiama le modifiche proposte alla competenza del Consiglio di Amministrazione, che divengono più generali e che prevedono i doveri di istituire assetti organizzativi adeguati alla natura e alle dimensioni dell'ente, precisandosi quali competenze non possano venire attribuite al Consigliere Delegato.

Proseguendo, il Presidente richiama le conseguenti modifiche alla disciplina degli altri organi della Fondazione, e quindi dello stesso Presidente, del Direttore, del Comitato Scientifico, del Collegio Sindacale e del Revisore legale; esse sono rese opportune per esigenze di coerenza con le modifiche precedentemente esposte circa la composizione e la durata delle cariche. Riporta, poi, gli interventi concernenti la predisposizione e l'approvazione del bilancio.

Infine, il Presidente si sofferma sull'introduzione di una clausola transitoria finale, che regola il computo dei termini dei mandati degli organi in

carica e disciplina la loro permanenza in carica sino all'approvazione del bilancio afferente all'esercizio 2025.

Concludendo, sul punto, il Presidente presenta il nuovo testo di statuto della Fondazione, preventivamente comunicato ai partecipanti, e invita me notaio a esporre la proposta di delibera che qui di seguito si trascrive:

Proposta di delibera

L'Assemblea dei Partecipanti della Fondazione
d e l i b e r a

- 1) di approvare il nuovo testo di statuto presentato dal Presidente e preventivamente comunicato ai partecipanti;
- 2) di conferire a ciascun componente l'organo amministrativo in carica tutti i più ampi poteri per dare pratica esecuzione alle deliberazioni assunte.

* * * * *

Al termine dell'esposizione il Presidente dà la parola al Presidente del Collegio dei Revisori MONTALBANO Marta, la quale dichiara che l'organo di controllo non ha osservazioni al riguardo.

Quindi il Presidente domanda se vi siano interventi. Nessuno intervenendo, mette in votazione per appello nominale la proposta di delibera.

Accerta quindi che la stessa risulta approvata all'unanimità.

Null'altro essendovi al secondo punto all'ordine del giorno da deliberare, il Presidente dichiara esaurita la trattazione dello stesso alle ore 9,20 circa, continuando la medesima per i successivi punti all'ordine del giorno.

Il Presidente autorizza i competenti pubblici registri e ogni altro eventuale ufficio, ente o amministrazione, nessuno escluso, a effettuare quanto necessario, con ampio esonero da qualsivoglia responsabilità.

Si allegano al presente verbale, per farne parte integrante e sostanziale:

- sotto la lettera "A" l'elenco dei partecipanti alla riunione;
- sotto la lettera "B" il nuovo testo di statuto della Fondazione.

Scritto da persone di mia fiducia, il presente occupa tre fogli scritti per otto facciate intere e fino a qui della nona, ed è sottoscritto, a norma di legge, soltanto da me notaio alle ore 9,20 circa.

In originale firmato:

Remo Maria MORONE

COLLEGIO CARLO ALBERTO - Centro di Ricerca e Alta Formazione

Assemblea dei Partecipanti del 4 dicembre 2024 - ore 9


Elenco dei partecipanti

Soci Fondatori

	Carica ricoperta	In proprio	Per delega	in persona di	Presente	Collegato	Assente giustificato
Fondazione Compagnia di San Paolo, in persona di GILLI Marco	Fondatore	X				X	
Università degli studi di Torino, in persona di GEUNA Stefano	Fondatore	X				X	

Collegio dei Revisori

	Carica ricoperta	In proprio	Per delega	in persona di	Presente	Collegato	Assente giustificato
BROCCARDO Laura	Membro effettivo	X				X	
DI RUSSO Davide	Membro effettivo	X				X	
MONTALBANO Marta	Presidente del Collegio	X				X	
BARBA NAVARETTI Giorgio	Presidente	X				X	
BRAJA Eugenio Mario	Segretario	X				X	
CAMPOLONGHI Paolo	Managing Director	X				X	



STATUTO

Fondazione Collegio Carlo Alberto

Preambolo

La Fondazione Collegio Carlo Alberto (in questo statuto denominata anche "La Fondazione" o, "CCA – Centro di Ricerca e Formazione") è una fondazione di partecipazione creata per iniziativa congiunta della Fondazione Compagnia di San Paolo (in questo statuto denominata anche "la Compagnia") e dell'Università di Torino (in questo statuto denominata anche "l'Università"), allo scopo di sostenere lo sviluppo della ricerca e dell'alta formazione nel campo dell'economia, delle politiche pubbliche, delle scienze sociali e degli studi giuridici, secondo le *best practice* internazionali.

I due Fondatori partecipano alla crescita dell'istituzione secondo modalità differenti, ma ugualmente determinanti.

La Fondazione fa parte degli "Enti Strumentali" della Compagnia, i quali, attraverso le rispettive attività di competenza, concorrono al raggiungimento degli obiettivi istituzionali della medesima. Tali Enti operano, in rapporto strumentale rispetto alle attività della Compagnia, in una logica di sviluppo sostenibile del territorio per il bene comune. Essi definiscono modelli di governance che tengono insieme le specificità di contesto con la necessità di indirizzo e responsabilità complessiva, nonché di coordinamento e di efficacia operativa mettendo a fattor comune in modo coordinato le competenze, nella logica dello sviluppo sostenibile, della promozione del capitale umano, del territorio e della società.

La Fondazione opera secondo i principi di sussidiarietà e solidarietà; l'obiettivo principale è quello di dare un contributo alla ricerca alla frontiera delle scienze economiche, sociali, politologiche giuridiche e statistiche/matematiche, comparabile con quella in corso nei migliori dipartimenti e centri di ricerca del mondo, anche al fine della progettazione delle politiche per l'economia e per le altre aree delle scelte pubbliche, dando vita ad un ambiente dinamico che coinvolga docenti dell'Università e studiosi provenienti dai migliori contesti internazionali. Nel quadro dell'integrazione della sfera della ricerca con quella dell'insegnamento, l'obiettivo è quello di preparare studenti universitari e post laurea che possano entrare nel mondo professionale con competenze riconosciute e adattarsi rapidamente a un contesto economico in continua evoluzione, o perseguire una carriera nella ricerca nei migliori programmi di dottorato internazionali. A questo scopo, CCA opera per favorire l'attrazione, la ritenzione e la valorizzazione dei talenti in sinergia con le istituzioni accademiche e gli agenti di sviluppo del territorio.

A tali fini, al pari dei propri Fondatori, la Fondazione fa propri i valori e i principi di sviluppo, sostenibilità, interdipendenza, solidarietà, equità, pari dignità tra ogni essere umano, come dichiarati dalle Nazioni Unite, dall'Unione Europea e dalla Repubblica Italiana, ai quali ispira la propria strategia.

L'attenzione allo sviluppo sostenibile e alla cura dell'ecosistema manifesta la sensibilità della Fondazione per il benessere delle generazioni attuali e future. Coerentemente con le migliori tradizioni filantropiche europee, la Fondazione assume come riferimento principi di indipendenza, autonomia di governo, onorabilità, responsabilità e trasparenza. Tali principi trovano attuazione nel presente statuto e, in particolare, nelle modalità in cui sono costituiti e operano i suoi organi.

Costituzione - Sede - Scopi

Articolo 1 La Fondazione Collegio Carlo Alberto, o, in forma abbreviata, CCA – Centro di Ricerca e Formazione, è una fondazione di diritto privato.

Articolo 2

La Fondazione ha sede in Torino e non ha limiti di durata.

Articolo 3

La Fondazione persegue, nella continuità degli ideali a cui si ispira, obiettivi di utilità sociale, allo scopo di favorire lo sviluppo civile, culturale ed economico dei contesti in cui essa opera avendo come riferimento i valori e i principi citati nel Preambolo.

L'attività della Fondazione si svolge secondo criteri programmatici sulla base dei documenti previsionali pluriennali e annuali. La Fondazione, in particolare, determina attraverso i documenti previsionali, per il periodo di durata in carica degli Organi, le strategie, le priorità e gli obiettivi da perseguire, i programmi e gli strumenti di intervento, tenendo conto della programmazione della Compagnia e delle linee di indirizzo della medesima.

L'azione della Fondazione si realizza nel rispetto del principio costituzionale di sussidiarietà, secondo principi di economicità e individuando iniziative capaci di generare impatti significativi di lungo termine e di attivare dinamiche di sostenibilità, autonomia e innovazione, ponendo altresì attenzione alla valutazione ex post dell'impatto.

La Fondazione promuove propri progetti e iniziative, anche in collaborazione, associazione o partecipazione con altri enti e istituzioni nell'ottica dell'efficienza, dell'integrazione delle competenze e della massimizzazione dell'impatto degli interventi.

La Fondazione nel solco della tradizione plurisecolare della Compagnia promuove altresì lo sviluppo della cultura del dono e della filantropia e la raccolta di lasciti e donazioni destinati all'incremento del patrimonio, o a specifiche finalità, nel rispetto del presente statuto.

La Fondazione opera altresì in rapporto strumentale rispetto alle attività della Compagnia mettendo a fattor comune in modo coordinato le competenze, nella logica dello sviluppo sostenibile, della promozione del capitale umano, del territorio e della società. A tal fine la Fondazione adempie anche, con la sua stessa azione, alla missione della Compagnia e si allinea alla strategia della stessa, sia supportando la Compagnia nella realizzazione della propria missione, sia contribuendo in maniera diretta allo svolgimento di specifici progetti ovvero coadiuvando istituzioni terze sostenute dalla Compagnia attraverso la condivisione di competenze specialistiche.

Al fine di garantire l'adeguatezza degli assetti e favorire i flussi informativi, la Fondazione riconosce e valorizza il ruolo della struttura operativa, sotto la guida del Direttore, nello svolgimento della propria vita istituzionale, secondo criteri di competenza, oggettività e continuità, e ne promuove la formazione e la crescita professionale.

Articolo 4

La Fondazione, che non ha fini di lucro, può operare in Italia e all'estero.

La Fondazione persegue lo scopo di promuovere, gestire e potenziare, in unità d'intenti con l'Università, la ricerca e l'alta formazione nell'ambito delle scienze economiche, politiche e sociali, nonché in aree disciplinari affini.

Fondatori

Articolo 5

Sono Fondatori la Compagnia e l'Università.

I Fondatori cessano di far parte della Fondazione per recesso.

In caso di recesso resta fermo il dovere delle obbligazioni assunte.

I Fondatori receduti non hanno diritto ad avere alcun rimborso dalla Fondazione.

Sostenitori

Articolo 6

Possono assumere la qualifica di Sostenitori, con deliberazione dell'Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione, istituzioni ed enti pubblici e privati che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante apporti in denaro ovvero con un'attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali e immateriali. I Sostenitori possono altresì destinare il proprio contributo a specifici progetti rientranti nell'ambito delle attività della Fondazione.

Le modalità del rapporto tra i Sostenitori e la Fondazione sono regolate tramite specifici accordi approvati dal Consiglio di Amministrazione.

I Sostenitori non fanno parte dell'Assemblea e ad essi non spettano diritti di designazione nel processo di composizione degli Organi della Fondazione.

Patrimonio

Articolo 7

Il patrimonio della Fondazione è composto da:

a. un fondo di dotazione indisponibile – che non può essere utilizzato per i ripianamenti dei disavanzi di gestione - formato da quanto conferito in sede di atto costitutivo e da quanto conferito successivamente a tale titolo dai Fondatori, nonché dagli altri beni espressamente vincolati a tal fine;

b. fondi patrimoniali disponibili, costituiti da lasciti, disposizioni testamentarie, donazioni, anche indirette, erogazioni liberali e ogni altro contributo destinato a incremento del patrimonio, nonchè gli utili e gli avanzi di gestione non espressamente destinati all'incremento del fondo di dotazione indisponibile.

Articolo 8

La Fondazione provvede al raggiungimento delle proprie finalità con i seguenti mezzi, se non espressamente vincolati al fondo di dotazione indisponibile o ad altre specifiche destinazioni:

- a. i fondi patrimoniali disponibili di cui sopra;
- b. i proventi del patrimonio, compresi quelli del fondo di dotazione indisponibile, gli utili e gli avanzi di gestione, non espressamente destinati all'incremento del patrimonio stesso;
- c. i contributi dei Fondatori;
- d. i lasciti, le disposizioni testamentarie, le donazioni, anche indirette, le erogazioni liberali;
- e. ogni altro contributo derivante da persone fisiche o giuridiche e altri enti pubblici o privati;
- f. i proventi derivanti dalle attività svolte dalla Fondazione nel rispetto delle norme previste dal presente statuto.

Organi della Fondazione

Articolo 9

Sono organi della Fondazione:

- a. l'Assemblea;
- b. il Consiglio di Amministrazione, fra i cui membri può essere nominato un Consigliere Delegato;
- c. il Presidente;
- d. il Comitato Scientifico, se nominato;
- e. il Collegio Sindacale;
- f. il Direttore.

Le cariche di componente del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Scientifico, del Collegio Sindacale e di Direttore, sono incompatibili tra loro. La carica di Direttore è compatibile con l'incarico di Consigliere Delegato.

I componenti del Consiglio di Amministrazione, ad eccezione del Consigliere Delegato, il Presidente, i componenti del Comitato Scientifico e i componenti effettivi del Collegio Sindacale possono esercitare nella Fondazione non più di due mandati consecutivi indipendentemente dall'organo interessato. Due mandati non si considerano consecutivi qualora il secondo venga assunto dopo che sia trascorso un periodo almeno pari a tre anni dalla data di cessazione del precedente. Ai fini del computo del numero dei mandati consecutivi si tiene conto di quello espletato per un periodo non inferiore alla metà del tempo previsto. I mandati espletati per una durata inferiore alla metà del tempo previsto non possono essere esclusi, ai fini del computo dei mandati complessivi, per più di una volta.

Non può essere nominato componente del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Scientifico o del Collegio Sindacale chi si trovi nelle condizioni previste dall'art. 2382 cod. civ. e chi abbia compiuto, al momento della nomina, il settantacinquesimo anno di età. È fatta salva la possibilità di derogare al limite di età, per uno solo dei membri di ciascun organo, con decisione motivata al momento della nomina e nel rispetto degli altri limiti statutari; i membri già nominati completano il mandato in corso a prescindere dall'eventuale superamento di tale limite di età.

Nel processo di composizione del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Scientifico, e del Collegio Sindacale, sono adottate le misure idonee a favorire, nel rispetto del principio di efficiente funzionamento, la presenza di personalità in grado di concorrere proficuamente alla sua attività e alla sua finalità istituzionale, perseguendo un'adeguata presenza del genere meno rappresentato e una visione intergenerazionale orientata alla condivisione dialettica di esperienze, competenze e valori culturali.

I componenti degli organi della Fondazione concorrono in posizione di parità e in un positivo e costruttivo confronto a formare la libera volontà della Fondazione. Essi agiscono nel suo esclusivo interesse e sono tenuti alla piena osservanza dei principi di riservatezza e di deontologia istituzionale, anche nei rapporti con i mezzi di comunicazione.

Assemblea

Articolo 10

L'Assemblea è l'organo che riunisce i Fondatori e le sue deliberazioni, assunte in conformità alla legge e al presente statuto, vincolano i Fondatori stessi.

Articolo 11

L'Assemblea è convocata almeno due volte all'anno dal Presidente e ogni qualvolta si renda opportuno ovvero ne sia fatta richiesta dal Collegio Sindacale o da uno dei Fondatori.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente ovvero, in caso di assenza, impedimento o rinuncia del Presidente, dal Vicepresidente o dal soggetto che ne fa le veci ai sensi dell'art. 16, comma 4.

L'avviso di convocazione, con l'indicazione degli argomenti da trattare e la relativa documentazione, deve essere inviato ai Fondatori, al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale mediante qualsiasi mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza. Nei casi di urgenza la convocazione può avvenire con preavviso di sole 48 ore.

Le riunioni dell'Assemblea possono tenersi con mezzi di telecomunicazione a condizione che siano rispettati il metodo collegiale, i principi di buona fede e la parità di trattamento di tutti i partecipanti. In tale evenienza tutti i partecipanti devono poter essere identificati e deve essere loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti.

Articolo 12

L'Assemblea delibera sulle seguenti materie:

- a. approvazione del programma pluriennale della Fondazione;
- b. approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo;
- c. destinazione, su proposta del Consiglio di Amministrazione, di eventuali fondi a particolari finalità, inclusa la sottoposizione al vincolo di indisponibilità;
- d. nomina e revoca dei componenti del Consiglio di Amministrazione, del Presidente e del Consigliere Delegato, nel rispetto di quanto previsto negli artt. 13 e 16;
- e. determinazione dei compensi dei consiglieri, incluso il Presidente e i consiglieri investiti di particolari cariche, ivi compreso il Consigliere Delegato;
- f. nomina dei componenti del Collegio Sindacale e determinazione dei relativi compensi;
- g. attribuzione dell'incarico al Revisore Legale o alla Società di Revisione e determinazione del relativo corrispettivo;
- h. modifiche statutarie, scioglimento e liquidazione della Fondazione;
- i. attribuzione della qualifica di Sostenitore.

L'assemblea è validamente costituita con la presenza di tutti i Fondatori e delibera all'unanimità.

Consiglio di Amministrazione

Articolo 13

Il Consiglio di Amministrazione è formato dal Presidente e da otto componenti nominati dall'Assemblea su designazione:

- a. in numero di quattro, incluso il componente che sia eventualmente indicato come Consigliere Delegato, dalla Compagnia;
- b. in numero di quattro dall'Università.

Fermo quanto previsto dall'art. 9, i componenti del Consiglio di Amministrazione devono essere scelti fra persone che siano in possesso di requisiti professionali adeguati all'attività della Fondazione, di idonei e comprovati titoli culturali e professionali e possiedano competenze ed esperienze in ambito gestionale e/o attinenti ai settori di intervento della Fondazione. Essi decadono dall'incarico in caso di perdita dei requisiti.

Agli stessi soggetti designanti spetta il potere di proporre la revoca dei Consiglieri da essi designati.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica quattro anni, e cessa alla data di approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo anno di mandato.

L'Assemblea provvede, nel rispetto del potere di designazione dei membri di cui al comma 1, alla sostituzione dei Consiglieri nominati e che, per qualunque ragione, siano venuti a cessare dalla carica prima della naturale scadenza della stessa. I Consiglieri così nominati restano in carica per la durata residua del mandato.

Qualora per dimissioni o altra causa venga meno la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione, l'intero Consiglio s'intende cessato e l'Assemblea provvede, sempre nel rispetto di quanto previsto dal comma 1, a nominare il nuovo Consiglio di Amministrazione: i Consiglieri così nominati rimangono in carica per la durata residua del mandato che avrebbe dovuto essere completato dal Consiglio cessato.

Ai Consiglieri, incluso il Presidente, oltre al rimborso delle spese occasionate dalla carica, può essere riconosciuto un gettone di presenza determinato dall'Assemblea su proposta del Presidente, sentito il Collegio Sindacale.

Ai Consiglieri ai quali vengono conferite deleghe specifiche, compreso il Consigliere Delegato, e al Presidente, può essere inoltre riconosciuto un compenso annuo onnicomprensivo, determinato dall'Assemblea, come previsto dall'art. 12 lettera e., e sentito il Collegio Sindacale.

Articolo 14

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente almeno quattro volte l'anno ovvero comunque ogni qualvolta sia ritenuto opportuno o ne facciano richiesta scritta almeno due Consiglieri.

Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente ovvero, in caso di assenza, impedimento o rinuncia del Presidente, dal Vicepresidente o dal soggetto che ne fa le veci ai sensi dell'art. 16, comma 5.

L'avviso di convocazione, con l'indicazione degli argomenti da trattare, deve essere inviato ai Consiglieri e al Collegio Sindacale mediante qualsiasi mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, almeno 5 giorni prima della data fissata per l'adunanza. Nei casi di urgenza, la convocazione può avvenire con le stesse modalità con preavviso di sole 48 ore.

La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno deve essere resa disponibile, a cura del Presidente, ai Consiglieri e al Collegio Sindacale in tempo utile per il relativo esame.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono essere tenute anche con mezzi di telecomunicazione con applicazione della disciplina prevista dal presente statuto per l'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti in carica e delibera validamente con il voto della maggioranza dei presenti. In caso di parità dei voti, prevale quello del Presidente o di chi ne fa le veci.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipa il Direttore, il quale ne cura la verbalizzazione, anche avvalendosi della collaborazione di altre persone.

Possono partecipare alle riunioni, senza diritto di voto e con diritto d'intervento, il Presidente e il Segretario Generale della Compagnia o loro delegati.

Articolo 15

Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri per l'amministrazione sia ordinaria sia straordinaria della Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione può conferire al Presidente, al Vicepresidente, ai Consiglieri specifiche deleghe per singoli atti o categorie di atti, fissandone i limiti e le modalità di esercizio al suo interno; spetta al Consiglio di Amministrazione determinare altresì le competenze del Consigliere Delegato.

L'Organo Amministrativo ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'ente; il Consigliere Delegato, ove nominato, e gli altri Consiglieri che siano titolari di specifiche deleghe riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Fondazione e dalle eventuali entità ad essa collegate.

Non possono essere delegate le seguenti competenze:

- a. la predisposizione della proposta di programma pluriennale della Fondazione per il periodo del proprio mandato da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- b. l'approvazione dei progetti di bilancio consuntivo e preventivo;
- c. l'attribuzione di ruoli chiave nell'organizzazione della Fondazione;
- d. la valutazione dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile;
- e. la nomina del Vice Presidente;
- f. la nomina del Direttore, che è decisa dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Consigliere Delegato, ove nominato, ovvero del Presidente, con il parere favorevole della Compagnia, definendone la durata dell'incarico, il trattamento economico, il perimetro delle competenze e i poteri esercitabili;
- g. la costituzione del comitato scientifico, la definizione del suo regolamento di funzionamento e la nomina dei relativi membri;
- h. la predisposizione delle proposte di modifica del presente statuto, nonché lo scioglimento e la liquidazione;
- i. la costituzione di Organismi Tecnici e la definizione, tramite regolamento, dei compiti, della durata, delle modalità di funzionamento e dei compensi;

l. le proposte all'Assemblea dell'attribuzione della qualifica di Sostenitore nei confronti di istituzioni ed enti pubblici e privati;
m. l'eventuale nomina - nell'ambito del quadro economico e operativo fissato e gestito dal Direttore – di un Dean e la determinazione del trattamento economico e della durata in carica dello stesso.

Presidente

Articolo 16

Il Presidente della Fondazione è nominato dall'Assemblea, ai sensi dell'art. 12, comma 1, su designazione congiunta dei Fondatori.

L'incarico di Presidente ha la stessa durata di quello dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente non può rimanere in carica per più di due mandati consecutivi.

Il Presidente:

- a. convoca, stabilisce l'ordine del giorno e presiede l'Assemblea;
- b. convoca, stabilisce l'ordine del giorno e presiede il Consiglio di Amministrazione, assicurando altresì che adeguate informazioni sulle materie all'ordine del giorno siano fornite a tutti i Consiglieri in tempo utile;
- c. sovrintende all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- d. esercita gli altri compiti ad esso attribuiti dalla legge o dal presente statuto.

Qualora il Presidente e il Vice Presidente siano assenti o temporaneamente impediti, i poteri del Presidente sono esercitati dal Consigliere più anziano di nomina o, a parità di anzianità di nomina, da quello più anziano d'età.

Legale rappresentanza

Articolo 17

La firma e la rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi e in giudizio spettano al Presidente e, disgiuntamente da questi, al Consigliere Delegato nell'ambito e per l'esercizio delle competenze che gli siano attribuite.

La rappresentanza può altresì essere attribuita al Direttore nei limiti previsti dall'art. 18, commi 4 e 5, nonché ad altri membri del Consiglio di Amministrazione o a procuratori determinandone limiti e modalità di esercizio.

Direttore

Articolo 18

Il Direttore è nominato, ai sensi dell'art. 15, comma 4, lett. f., dal Consiglio di Amministrazione che ne determina altresì la durata in carica, anche in un'ottica di assicurare la necessaria continuità operativa, e il trattamento economico.

Il Direttore può essere sempre riconfermato nella carica.

Il Direttore deve essere in possesso di requisiti professionali adeguati attinenti all'attività della Fondazione, in particolare deve possedere significative competenze ed esperienze di carattere gestionale. Non può essere nominato Direttore chi si trovi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 cod. civ.

Il Direttore è a capo della struttura operativa e del personale della Fondazione. In particolare, il Direttore provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e parimenti esegue le decisioni del Consigliere Delegato, ove nominato, predispone i progetti del bilancio preventivo e consuntivo, è responsabile della tenuta e della conservazione dei registri e della contabilità della Fondazione.

Il Direttore esercita altresì tutti i poteri che gli siano conferiti dal Consiglio di Amministrazione, anche mediante procura notarile riguardante singoli atti o categorie di atti, e partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione in qualità di Segretario del medesimo, senza diritto di voto.

Comitato Scientifico

Articolo 19

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Comitato Scientifico, a carattere consultivo, composto tra un minimo di tre e un massimo di cinque membri, scelti tra personalità di particolare competenza e riconosciuto valore nei campi d'intervento della Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione adotta altresì un regolamento interno che ne disciplina le modalità di funzionamento.

I membri del Comitato Scientifico rimangono in carica per tutta la durata del Consiglio di Amministrazione che li ha nominati e non possono essere nominati per più di due mandati consecutivi.

Il Consiglio di Amministrazione provvede altresì, per il rimanente periodo di durata del mandato, alla sostituzione dei membri del Comitato Scientifico che, per qualunque ragione, siano venuti a cessare dalla carica prima della naturale scadenza della stessa: i membri così nominati restano in carica per la durata residua del mandato.

Il Comitato Scientifico, che nomina nel suo ambito un Presidente, esprime il proprio parere sulle questioni a esso sottoposte dal Consiglio di Amministrazione e formula proposte in ordine al perseguimento degli scopi della Fondazione.

Il Comitato Scientifico si riunisce su convocazione del Presidente della Fondazione, che partecipa ai lavori unitamente al Direttore.

Ai membri del Comitato Scientifico può spettare, oltre al rimborso delle spese occasionate dalla carica, un gettone di presenza determinato con delibera del Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente, sentito il Collegio Sindacale.

Collegio Sindacale

Articolo 20

La Fondazione si dota di un Collegio Sindacale costituito da tre membri effettivi, di cui due, tra cui il Presidente, designati dalla Compagnia e uno dall'Università, e due supplenti, designati uno ciascuno dai Fondatori.

I componenti del Collegio Sindacale devono avere i requisiti di cui all'articolo 2397, comma 2, e 2399 del codice civile.

Il Collegio Sindacale dura in carica per quattro esercizi finanziari, più precisamente fino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio di mandato, e i suoi componenti non possono rimanere in carica per più di due mandati consecutivi.

Il Collegio Sindacale esercita le competenze di cui all'art. 2403, comma 1, del codice civile. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui agli articoli da 2403 bis a 2407 del codice civile.

Le riunioni del Collegio Sindacale possono essere anche tenute con mezzi di telecomunicazione con applicazione della disciplina prevista dal presente statuto per l'Assemblea.

Al Collegio Sindacale spetta, oltre al rimborso delle spese occasionate dalla carica, un compenso annuo onnicomprensivo determinato con delibera dell'Assemblea.

Revisione legale

Articolo 21

La revisione legale dei conti è svolta da un Revisore Legale o da una Società di Revisione iscritti nell'apposito registro.

L'incarico conferito al Revisore Legale o alla Società di Revisione ha la durata fino ad un massimo di tre esercizi finanziari, con scadenza alla data di approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio dell'incarico e non può essere rinnovato per più di due volte; può essere successivamente conferito alla stessa Società solo quando siano trascorsi non meno di cinque esercizi dalla cessazione dell'incarico precedente.

Il Revisore Legale o la Società di Revisione verifica nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della contabilità e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione ed esprime, con apposita relazione, un giudizio sul bilancio consuntivo di esercizio.

Bilancio

Articolo 22

L'esercizio finanziario della Fondazione decorre dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 30 aprile di ogni anno l'Assemblea approva il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente.

Entro il 30 novembre di ogni anno l'Assemblea approva il bilancio preventivo per l'anno successivo.

Il bilancio preventivo e quello consuntivo sono strutturati in modo da fornire una chiara rappresentazione del patrimonio e della situazione economico-finanziaria della Fondazione.

I progetti di bilancio preventivo e consuntivo vengono trasmessi alla Compagnia e all'Università entro 5 giorni dalla loro approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione.

È fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, avanzi di gestione, fondi, riserve o patrimonio, a meno che la distribuzione o la destinazione non siano imposte per legge.

Estinzione

Articolo 23

Sono cause di estinzione le ipotesi previste dall'art. 28 del codice civile.

In caso di estinzione, da qualsiasi causa determinata, e fatto salvo il disposto dell'art. 42 del codice civile, i beni residuali sono devoluti, d'intesa tra i Fondatori, ad enti che perseguano finalità analoghe a quelle poste a oggetto dell'attività della Fondazione.

Disposizioni transitorie e finali

Articolo 24

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano i principi generali di diritto e le norme del codice civile in materia di tempo in tempo vigenti.

Le norme del presente statuto entrano in vigore all'atto di approvazione da parte dell'Autorità competente.

Nella nomina dei nuovi componenti, ai fini del computo del vincolo di cui all'art. 9, comma 3, dello statuto, si tiene conto anche dei mandati espletati prima dell'entrata in vigore del presente statuto, considerandosi come espletato un mandato di almeno 18 mesi.

Allo scopo di assicurare omogeneità nella durata dei mandati, gli organi risultanti in carica alla data di entrata in vigore del presente statuto permangono in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo 2025, decadendo tutti a tale scadenza nella loro interezza e contestualmente.

Firmato:

Remo Maria MORONE